

STATUTO

GREENWAY - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RANICA BG VIA BORGOSALE 57

Numero REA: BG - 464430

Codice fiscale: 04458190164

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

le Imprese competente.

Spese e imposte relative al presente atto, ammontanti a circa Euro 2.500,00, sono a carico della Società costituita.

PRIVACY - INFORMATIVA

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Le Parti danno altresì atto e confermano che il Notaio rogante ha ampiamente e diffusamente informato le stesse in ordine alla portata ed alle conseguenze fiscali e tributarie derivanti dal presente atto, avendo così pienamente svolto la propria e connessa consulenza fiscale.

Richiesto, io Notaio ho letto questo atto ai Comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciannove e cinquanta minuti.

Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia su quattro intere facciate e sin qui della presente quinta.

F.to Matteo Mondini

F.to Davide Della Valentina

F.to Davide Donina

F.to Lidia Roggeri

F.to Anna Grassi

F.to Eduardo Silvi

F.to Fabio Galessi

F.to PAOLO DIVIZIA - l.s.

Allegato "A" al N.5517 Rep./N.4271 Racc.

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede e durata

Articolo 1 - Costituzione, sede e denominazione

E' costituita con sede nel comune di Ranica la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro avente la qualifica di Impresa Sociale, disciplinata da ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata:

"GREENWAY - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che in altri Paesi.

Articolo 2 - Durata

La Società Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

Titolo II - Scopo e oggetto

Articolo 3 - Scopo mutualistico e non lucrativo

La Società Cooperativa è retta e disciplinata dal principio della mutualità, senza fini di lucro e di speculazione privata, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 ed altresì ai

sensi dell'art.2511 c.c. e delle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa per i Soci a migliori condizioni economiche, Sociali e professionali rispetto a quelle disponibili sul mercato del lavoro.

Per il conseguimento dello scopo, ed in relazione alle concrete esigenze produttive, la Cooperativa stipula con i Soci ulteriori un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Al fine del conseguimento dello scopo Sociale la Cooperativa potrà stipulare analoghi contratti di lavoro anche con soggetti non Soci, purché siano in misura non prevalente.

I lavoratori dell'Impresa Sociale, anche non soci, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

I lavoratori dell'Impresa Sociale, anche non soci, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno inoltre i diritti di informazione, consultazione e partecipazione alla vita dell'Impresa nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati con il Consiglio di Amministrazione.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio Sociale.

E' espressamente escluso che l'Impresa Sociale possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli Soci.

E' escluso inoltre qualsiasi fine di lucro.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto Sociale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, lo svolgimento in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali;
- b) attività culturali e ricreative di interesse Sociale;
- c) servizi strumentali alle imprese Sociali, e ad altri Enti del Terzo Settore;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- e) formazione extra-scolastica.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via sta-

bile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Vengono qui richiamati espressamente e si intendono qui riportati i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato D.Lgs. 112/2017. Al fine dell'esercizio e dello svolgimento delle attività come sopra indicate, a titolo esemplificativo e né tassativo né esaustivo, la Cooperativa procede a:

1. valutare qualitativamente e quantitativamente l'impatto ambientale di eventi temporanei, festival musicali e culturali, sagre e feste di paese, raccolte fondi, feste di associazioni e tutti gli eventi similari di qualunque dimensione;
2. stabilire criteri uniformi di valutazione e analisi dell'impatto ambientale di eventi temporanei;
3. stabilire modalità uniformi di verifica delle iniziative messe in atto dagli organizzatori di eventi temporanei;
4. definire linee guida e possibili linee di intervento per migliorare l'impatto ambientale degli eventi temporanei;
5. lavorare direttamente con gli enti organizzatori di eventi temporanei per coordinare insieme un piano operativo che preveda strategie di miglioramento dell'impatto ambientale sullo specifico evento;
6. noleggiare stoviglie, piatti, bicchieri e posate multiuso;
7. fornire servizio di lavaggio di stoviglie, piatti, bicchieri e posate multiuso;
8. fornire consulenza e delineare strategie di intervento sui seguenti temi:
 - 8.1. raccolta differenziata, organizzazione dei flussi di gestione e separazione dei rifiuti, coordinamento con le società di raccolta o enti gestori di tale servizio;
 - 8.2. riduzione degli sprechi, utilizzo di consumabili e materiali a basso impatto ambientale;
 - 8.3. mobilità sostenibile, promozione dell'utilizzo di mezzi pubblici o privati a basso impatto ambientale;
 - 8.4. sostenibilità energetica;
 - 8.5. qualunque altra tematica che permetta di migliorare l'impatto ambientale dell'evento.
9. pubblicizzare e diffondere gli interventi effettuati nei confronti degli eventi temporanei, nonché i risultati ottenuti da ciascun evento;
10. organizzare workshop, eventi, seminari, attività che abbiano lo scopo di promuovere iniziative di rispetto e salvaguardia dell'ambiente;
11. formare persone che possano svolgere professionalmente le attività di consulenza sopraelencate, e possano quindi lavorare insieme agli organizzatori di eventi per la redazione del piano operativo di intervento.

* * *

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-

vità connessa o affine alle attività sopraelencate; sono comunque escluse le attività riservate per legge a soggetti investiti di peculiari requisiti o presupposti, e resta fermo che le attività comunque svolte dalla Cooperativa devono conformarsi ai requisiti sostanziali, formali, qualitativi, quantitativi e organizzativi di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La Cooperativa, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto Sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi.

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Le attività verranno svolte mediante l'utilizzo in via prevalente dell'attività lavorativa dei propri Soci Cooperatori, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

E' ammessa inoltre la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento del totale dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'Impresa Sociale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere inoltre utilizzate solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Per le attività di volontariato si applicano le disposizioni del Titolo III della legge 3 luglio 2017, n. 117, compresa la necessità di tenuta dell'apposito registro.

La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto Sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La Cooperativa intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le Imprese Sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo III - Soci Cooperatori

Articolo 5 - Soci Cooperatori

Il numero di Soci è superiormente illimitato e non potrà esse-

re inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di Soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto Sociale, e che conseguentemente possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa, o che possano comunque cooperare al suo esercizio e sviluppo e al raggiungimento dei fini Sociali, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.
Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa, senza assenso esplicito espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Diritti dei Soci

I Soci Cooperatori, oltre ai diritti previsti dalle vigenti normative, hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare ai benefici sociali e della mutualità;
- b) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche Sociali;
- c) essere eletto negli organi amministrativi;
- d) recedere dalla Cooperativa;
- e) ottenere il rimborso della quota sociale;
- f) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi Sociali eventuali osservazioni od appunti relativi alla gestione sociale;
- g) ricevere dal Consiglio di Amministrazione notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione facendone richiesta scritta;
- h) stipulare un contratto di lavoro con la Cooperativa che preveda un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

* * *

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 7 - Obblighi dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i Soci Cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
- c) a prestare diligentemente il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo

quanto previsto nel Regolamento Interno;

d) a mettere a disposizione della cooperativa le loro capacità tecniche e professionali, svolgendo le mansioni loro affidate con impegno e passione;

e) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile;

f) ad astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto Sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività Sociale ed al conseguimento degli scopi Sociali.

Articolo 8 - Domanda e modalità di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta attraverso posta elettronica, o altro mezzo scritto, al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

a) Informazioni anagrafiche: cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono;

b) Informazioni professionali: attitudini e capacità professionali; competenze possedute; attività svolte in passato; condizione professionale attuale;

c) Dichiarazioni di impegno: l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo Sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nei regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile; l'impegno a conoscere e ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 31 e seguenti del presente statuto;

d) Quota Sociale: l'ammontare della quota di Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore ad Euro 200,00 né superiore ai limiti di legge.

* * *

II Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione a Socio, secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, escludendo qualunque forma di discriminazione ed altresì tenendosi conto della peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria ex art. 8 del D.lgs. 112/2017.

La delibera di ammissione e le modalità e i termini di versamento del capitale Sociale devono essere comunicate all'interessato e annotate a cura del Consiglio di Amministrazione sul libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla richiesta, motivare la relativa delibera e comunicarla agli interessati; l'aspirante Socio può quindi, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi tramite posta elettronica certificata, o raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

Articolo 10 - Recesso dei Soci

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il Socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi Sociali;
- c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante posta elettronica certificata, o raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare e comunicare, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso; in caso di diniego il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Assemblea.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto Sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dai Regolamenti interni o dal contratto di lavoro instaurato.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci, dalle deliberazioni degli Organi Sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'assenso del Consiglio di Amministrazione;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri Soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività Sociali;
- g) non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- h) venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- i) venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- j) sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto;
- k) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

* * *

L'esclusione è comunicata al Socio mediante posta elettronica

certificata, o raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione all'Assemblea dei soci, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto Sociale determina in ogni caso anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante a partire dalla ricezione da parte del Socio del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esperibilità dell'opposizione di cui sopra.

I Soci esclusi per i motivi indicati alle lettere c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante posta elettronica certificata, o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell'Assemblea.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Non sono legittimati al voto sull'opposizione i soci che rivestono al contempo la veste di Amministratore.

Articolo 13 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 14 - Liquidazione della quota

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato; la liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 c.c.

I Soci receduti, od esclusi e gli eventuali eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il

rimborso, entro e non oltre un anno dal recesso, esclusione o morte del Socio. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Categoria speciale di Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto Sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee Sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il Socio appartenente alla speciale categoria anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei Soci.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei Soci cooperatori.

Titolo IV - Patrimonio ed esercizio Sociale

Articolo 16 - Elementi costitutivi, vincoli e alienazione

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale Sociale, che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dal presente Statuto;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili;
- c) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto dalla legge o dal presente Statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita Sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli obbligatoriamente:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 50%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; e facoltativamente:
- c) a erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore diversi dalle Imprese Sociali, che non siano fondatori, associati, Soci della Cooperativa o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità Sociale;
- d) al fondo per la promozione e lo sviluppo delle Imprese Sociali come definito dall'art.16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

e) ad eventuale rivalutazione del capitale Sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

f) ad eventuali dividendi, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

g) ad eventuali ristorni ai Soci, in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, a patto che si registri un avanzo della gestione mutualistica e che vengano rispettate le normative vigenti sull'entità e la distribuzione dei ristorni;

h) alla costituzione di altre eventuali riserve indivisibili.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 rimane in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi o riserve.

La Cooperativa deve altresì redigere, tenere, depositare, conservare le ulteriori scritture contabili richieste o previste dalle norme di legge in materia di Impresa Sociale.

In tema di scritture contabili, depositi ed adempimenti pubblicitari (anche sul sito internet) si applica l'art. 9 del d.lgs. 112/2017.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017, la società è tenuta a depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni raggiunte, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Titolo V - Amministrazione della Cooperativa

Articolo 18 - Organi Sociali

Sono organi della Società Cooperativa

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 19 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci aventi diritto di voto.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto.

Ai sensi della normativa vigente ciascun Socio ha un unico voto, indipendentemente dall'entità della quota Sociale sottoscritta. Ai sensi dell'articolo 2538 c.c., nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno

novanta giorni nel libro dei Soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio, che si occuperà di redigere il verbale. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha potere decisionale sulle materie riservate alla competenza dei Soci dalla legge e dal presente atto Costitutivo, nonché sugli argomenti indicati all'atto della sua convocazione.

L'Assemblea quindi:

- a) approva il bilancio consuntivo e destina gli utili;
- b) approva, qualora lo ritenga necessario, un bilancio preventivo;
- c) procede alla nomina e revoca delle cariche Sociali;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio dei Sindaci;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto Sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale ed il relativo piano di crisi;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'art. 6 L. 142/01, e gli eventuali altri regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ci siano questioni da deliberare.

L'assemblea può anche essere convocata su richiesta

dell'organo di controllo o di almeno un quinto dei Soci, indicando contestualmente gli argomenti da trattare; il Consiglio di Amministrazione deve provvedere a convocare l'Assemblea nei successivi trenta giorni dalla richiesta; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei Soci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'avviso è inviato almeno 8 giorni prima dell'adunanza tramite posta elettronica, messaggistica istantanea, lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria appena stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun Socio cooperatore non può rappresentare più di 2 Soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 21 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordi-

naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti, o rappresentati, aventi diritto al voto.

Articolo 22 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito alle modifiche del presente Statuto o dell'Atto Costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, oppure eccezionalmente e per speciali motivi, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio Sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- b) sulle modificazioni del presente Statuto;
- c) sulla proroga della durata;
- d) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- e) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

Articolo 23 - Decisioni dei Soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei Soci fatte salvo quanto prescritto al precedente articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione sul metodo è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei Soci consenzienti;
- d) l'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) la sottoscrizione dei Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei Soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- 1. l'argomento oggetto della decisione;
- 2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere alla Cooperativa apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi sistemi di posta elettronica e di messaggistica istantanea. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede Sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i Soci.

Le decisioni dei Soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i Soci Cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni, in ogni caso nel limite dei tre esercizi, o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina (sempre nel limite indicato).

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei Soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 c.c., nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli Amministratori, qualora lo ritengano necessario per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi Comitati Tecnico Scientifici, determinandone con apposita delibera l'ordinamento e le relative mansioni.

Perlomeno ogni 4 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio dei Sindaci, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Restano ferme ed inderogabili le disposizioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 112/2017.

In particolare, ai sensi del comma 3, gli amministratori dovranno:

- a) dimostrare assenza di carichi penali pendenti e condotta specchiata;
- b) dimostrare comprovate esperienze pregresse nei settori di operatività della società;
- c) in ordine all'indipendenza, dimostrare l'assenza di interessenze ed interessi economico-patrimoniali diretti ed indiretti rispetto alle attività svolte ed ai principali stakeholder della società medesima.

Articolo 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle

riguardanti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;
- d) la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

Tutti i Consiglieri devono essere informati per tempo. I consensi possono essere trasmessi al Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano al Presidente, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli Amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

1. i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
2. la data in cui si è formulata la decisione;
3. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori e la relativa documentazione è conservata dalla Cooperativa per almeno cinque anni.

Articolo 26 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. L'adunanza è comunque necessaria nel caso di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica o messaggistica istantanea, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche da qualunque altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 27 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea, e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Nell'eventualità di conclamata impossibilità o inerzia del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata direttamente da tanti Soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i Soci, nel rispetto delle modalità previste dal precedente articolo 20 del presente Statuto.

Restano ferme ed inderogabili le disposizioni di cui all'art.

7 del D.lgs. 112/2017.

Articolo 28 - Compensi agli amministratori

Agli amministratori, se stabilito dall'Assemblea dei Soci, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 lettera a) del D.Lgs n.112/2017, può essere riconosciuto un compenso annuale, in sede di atto di nomina o con successiva Assemblea o decisione dei Soci.

Articolo 29 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali ed altri Istitutori.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 30 - Organo di controllo - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, nei casi in cui sia obbligatorio per legge (ed in particolare ex art. 10 del D.lgs. 117/2017) o se comunque nominato dall'Assemblea, è composto da uno o più membri eletti dall'Assemblea, che ne decide anche il numero, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, qualora i membri siano più di uno, è nominato anch'esso dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio dei Sindaci ha i seguenti incarichi:

- a) vigilare affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;
- b) far rispettare i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa ed il concreto funzionamento della stessa;
- c) svolgere le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.

Il Collegio dei Sindaci, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio dei

Sindaci e la Cooperativa non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un Revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Si richiama quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo VI - Controversie

Articolo 31 - Clausola arbitrale

Fatti salvi i compiti decisori riconosciuti all'assemblea ai sensi degli artt. 11 e 12, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

1. tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
3. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le eventuali categorie di Soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Articolo 32 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, deve essere comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di deliberare assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 33 - Scioglimento anticipato

La cooperativa si può sciogliere anticipatamente:

- a) per il conseguimento dell'oggetto Sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- b) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- c) per la perdita del capitale Sociale;
- d) per deliberazione dell'assemblea;
- e) per tutte le altre cause previste dalla legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la competenza di accertare il verificarsi delle eventuali cause di scioglimento e convocare quindi l'Assemblea Straordinaria dei Soci il prima possibile.

L'Assemblea Straordinaria dichiarerà lo scioglimento della Cooperativa, nominando contestualmente uno o più Liquidatori, selezionandoli preferibilmente fra i Soci e stabilendone i poteri.

Articolo 34 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione, a posteriori del rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e della distribuzione dei

dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, sarà devoluto, conformemente all'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 112/2017.

Titolo VIII - Disposizioni generali e finali

Articolo 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Con analogo regolamento verranno previste e disciplinate idonee forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 155/2006 e ss.mm. ii..

Si rinvia all'art. 11 del D.Lgs. 117/2017, fatta salva l'esclusione di operatività ex lege ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in parola.

Per quanto occorrer possa, sin d'ora si prevede quanto segue.

Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in fa-

vore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Articolo 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 c.c., nonché delle normative sulle Imprese Sociali, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al 50% degli utili e in ogni caso in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) non potrà distribuire riserve fra i Soci cooperatori;
 - d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Si richiama espressamente l'art. 12 comma 5 del D.lgs.

112/2017.

Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative, sulle Imprese Sociali e sugli Enti del Terzo Settore.

In particolare, trova applicazione la normativa specifica in materia di Impresa Sociale con riferimento alla disciplina dei gruppi e alla trasformazione, fusione, scissione degli enti costituiti in forma di Impresa Sociale, nonché di cessione di aziende e rami aziendali da parte dei medesimi soggetti; in particolare si richiama l'art. 12 del d.lgs. 112/2017 e in subordine l'art. 42-bis c.c..

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei Soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to Matteo Mondini
F.to Davide Della Valentina
F.to Davide Donina
F.to Lidia Roggeri
F.to Anna Grassi
F.to Eduardo Silvi
F.to Fabio Galessi
F.to PAOLO DIVIZIA - l.s.

* * * * *

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO AUT. N.4334 DEL 25.02.1989 ESTESA CON 2436/2001 DEL 23.03.2001.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 2, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO, CON MODALITÀ TELEMATICA, IN DATA 2 LUGLIO 2020 AL N.20907 SERIE 1T.
BERGAMO LI', 2 LUGLIO 2020